



Protezione dei dati e della personalità

Per tutte le imprese, anche per le aziende formatrici, valgono disposizioni di protezioni dei dati. Le aziende formatrici sono tenute per legge a rispettare e proteggere la personalità delle persone in formazione e dei lavoratori (art. 328 CO). Quindi è importante che tutte le parti coinvolte nella formazione professionale – formatori e persone in formazione – conoscano le disposizioni legali fondamentali e le applichino nella vita professionale e privata.

Il presente promemoria offre ai formatori uno sguardo sul complesso campo della protezione dei dati e della personalità. I temi che durante il percorso formativo possono porre più interrogativi e in relazione ai quali vi sono informazioni nelle disposizioni di protezione dei dati sono riportati in ordine alfabetico e in forma sintetica. Laddove possibile, si fa riferimento a basi legali concrete. Le informazioni concernenti altri temi si fondano invece su diverse basi legali – riportate in fondo al promemoria – oppure sono frutto dell'esperienza pratica. Per potersi informare in modo esaustivo, sempre in fondo al presente documento sono riportati indirizzi e link importanti.

In linea di principio, ogni situazione va considerata nel proprio contesto, poiché spesso le risposte a domande sulla protezione dei dati non si trovano nella relativa legislazione ma si possono, ad esempio, dedurre dalle disposizioni relative al diritto del personale o del lavoro. In altre parole, nella maggior parte dei casi non è possibile trovare risposte rapide che abbiano una valenza generale.

Introduzione

Breve spiegazione sulla protezione dei dati

Per protezione dei dati si intende la protezione di persone e imprese dall'abuso dei loro dati. Esistono misure di protezione organizzative e giuridiche. Le misure di protezione organizzative sono i controlli di accesso, i codici, le tessere di autorizzazione, la legittimazione tramite password, ecc. Le misure di protezione giuridiche sono invece la Legge sulla protezione dei dati (LPD) e i regolamenti sulla protezione dei dati, la protezione della sfera segreta o privata (CP) e l'obbligo del segreto professionale (CO).

Breve spiegazione sulla protezione della personalità

Protezione della personalità significa che la persona deve essere rispettata (persona in formazione, formatore o lavoratore). Tutte le aziende sono tenute per legge a tutelare i diritti inerenti alla personalità dei loro dipendenti. Naturalmente anche tutti i formatori e le persone in formazione devono rispettare quest'obbligo. Se, ad esempio, una persona in formazione usa violenza, rivolge minacce oppure molesta qualcuno, violando in questo modo i diritti inerenti alla personalità, l'azienda formatrice o il formatore ha il dovere di intervenire.

Temi che durante la formazione professionale di base possono porre degli interrogativi

Atti del personale

Le aziende formatrici possono far creare atti relativi alle loro persone in formazione e ai loro lavoratori. Questa documentazione non può tuttavia contenere informazioni sulla sfera privata, sull'apparenza a eventuali sindacati oppure osservazioni spregiative nei confronti dell'interessato. Relativamente allo stato di salute, gli atti del personale possono raccogliere soltanto dati direttamente attinenti al rapporto di lavoro (ad es. limitazione della capacità lavorativa per un determinato periodo, in seguito a infortunio).

Informazioni sulle persone in formazione

Per ogni informazione personale che l'azienda formatrice fornisce su una persona in formazione o un lavoratore, deve chiedere il consenso del diretto interessato.

Basi legali: art. 13 LPD

Cloud computing (servizi internet con registrazione dei dati)

La tecnologia del cloud computing permette in sostanza di utilizzare i servizi internet al fine di registrare i dati su server esterni (ad es. Dropbox, Google account o altre piattaforme di collaborazione); in altre parole, i dati vengono salvati e predisposti all'elaborazione in diverse destinazioni remote. Spesso, il cloud computing non può garantire l'obbligo di mantenere il segreto – come il segreto professionale – dato che il controllo viene svolto da terzi. Inoltre i server si trovano sovente all'estero, fatto che rende ancora più difficile la situazione in materia di protezione dei dati.

L'outsourcing è possibile se l'organo terzo è in grado di garantire un trattamento serio dei dati. Se un'azienda formatrice vuole usufruire di questi servizi, dovrebbe anzitutto chiarire le questioni giuridiche relative alla protezione dei dati e della personalità.

Comunicazione ai detentori dell'autorità parentale (rappresentanza legale; perlopiù i genitori)

Nel caso di persone in formazione minorenni, i formatori sono autorizzati a convocare i genitori (detentori dell'autorità parentale) – come pure il genitore che non ha custodia parentale – per un colloquio o un chiarimento della situazione, anche contro la volontà del diretto interessato. Se la persona in formazione è maggiorenne, deve essere richiesto il suo consenso.

Basi legali: art. 345 cpv. 2 CO; art. 275a cpv. 2 e artt. 296 e sgg. CC.

Diritto d'accesso presso uffici, scuole, ecc.

Ogni persona ha il diritto di chiedere se presso un organo pubblico (ufficio, municipio, scuola, ospedale, ecc.) o un'istituzione privata (assicurazione, banca, compagnia di telecomunicazioni, ecc.) sono trattati dati che la concernono e quali. La relativa domanda può essere inoltrata in forma scritta unitamente a una copia di un documento d'identità (passaporto o carta d'identità); i motivi della richiesta non devono essere indicati.

Per legge la domanda non deve essere necessariamente effettuata per iscritto. Nella maggior parte dei casi, i richiedenti si presentano personalmente ottenendo diritto d'accesso agli atti.

Basi legali: art. 8 LPD

Dossier di candidatura

I dossier di candidatura possono essere visionati unicamente dal personale responsabile delle assunzioni (formatori, diretti superiori e risorse umane). Possono essere richieste soltanto informazioni necessarie alla verifica dell'idoneità professionale.

I dossier di candidatura appartenenti a persone in formazione non assunte devono essere ritornate integralmente, eccezion fatta per i casi in cui i diretti interessati acconsentono a che la loro documentazione sia custodita ancora per un determinato periodo di tempo.

Basi legali: art. 4 LPD

E-mail: uso privato e personale

Generalmente le aziende formatrici e i formatori consentono alle persone in formazione di usufruire privatamente della posta elettronica in misura limitata. I formatori non sono autorizzati a leggere la posta elettronica delle persone in formazione (né le e-mail commerciali né quelle private). Eventuali controlli devono essere comunicati anzitempo. È importante adottare un chiaro regolamento sull'utilizzo e trasmetterlo alle persone in formazione e ai lavoratori. I giovani dovrebbero inoltre evitare di inviare messaggi personali e confidenziali tramite la rete aziendale, visto che le relative risposte potrebbero giungere ad altri dipendenti dell'azienda.



Esami medici

Gli esami medici possono essere effettuati soltanto con il consenso esplicito della persona in formazione rispettivamente del candidato.

In determinate professioni è necessario procedere a un esame medico professionale. Esso ha luogo prima dell'inizio del periodo formativo e attesta il buon stato di salute del giovane in vista della formazione professionale di base. Per esempio, nel caso dei selvicoltori, vengono valutate le condizioni fisiche, mentre per i panettieri si verifica la presenza di eventuali allergie (ad es. allergia alla farina).

Basi legali: artt. 9 cpv. 2 e 12 cpv. 3 OLL 5.

Intercettazione di conversazioni telefoniche (interne ed esterne)

Il contenuto delle conversazioni telefoniche in un'azienda può essere registrato solo come verifica delle prestazioni o per motivi di sicurezza. In tal caso le persone in formazione e i lavoratori vanno informati in anticipo e devono dare il proprio consenso.

Internet: sorveglianza e limitazioni

Generalmente le aziende formatrici o i formatori consentono alle persone in formazione di usufruire privatamente di internet in misura limitata.

L'azienda formatrice può tuttavia vietare completamente l'invio di posta elettronica e la navigazione in rete a titolo personale. L'azienda che dispone il divieto totale deve però essere consapevole del fatto che l'imposizione e il controllo del divieto comportano un grosso dispendio di risorse. In genere è importante adottare un chiaro regolamento sull'utilizzo affinché le persone in formazione e i lavoratori sappiano ciò che è permesso e ciò che non lo è.

Password

Le password garantiscono maggiore sicurezza contro eventuali abusi. I formatori dovrebbero esortare le persone in formazione a impiegare password complesse. Il giovane può creare una password partendo dalle iniziali di una frase che ricorda senza difficoltà, ad esempio: Il 4 settembre ho visto gli ACDC live; sono formidabili! Da cui: I4shvgAl;sf!. I formatori dovrebbero inoltre avvisare i giovani di cambiare regolarmente la password, evitando di mantenere la stessa.

Su www.datenschutz.ch è possibile verificare il livello di sicurezza delle password scelte.

Basi legali: art. 7 LPD

Sorveglianza tecnica (video)

In linea di principio l'azienda non ha il diritto di applicare sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento delle persone in formazione e dei lavoratori sul posto di lavoro, a meno che tali sistemi non siano impiegati ai fini della sicurezza o servano a determinare le prestazioni individuali dei dipendenti. Questi possono essere impiegati unicamente dopo aver informato i diretti interessati.

Basi legali: art. 26 OLL 3

Test antidroga

I test antidroga possono essere effettuati soltanto con il consenso esplicito della persona in formazione rispettivamente del candidato. Questi test sono ammessi unicamente se sussiste un rischio per la sicurezza della persona in formazione o di altri lavoratori. Anche in questi casi il diretto interessato deve essere informato e interpellato personalmente.

In merito a questo tema esistono decisioni giudiziarie (si veda il link in fondo: www.ifpdt.admin.ch).

Test attitudinali (archivio, inoltro, ecc.)

Le procedure di selezione devono permettere di ottenere risultati oggettivi, attendibili e significativi. Questi tipi di test (test della personalità, test attitudinali psicologici e perizie grafologiche) possono essere svolti soltanto allo scopo di valutare l'idoneità professionale della persona interessata. I test attitudinali possono essere effettuati e valutati unicamente da servizi esterni certificati o da specialisti interni all'azienda formatrice.

I test con i quali vengono esaminati contenuti professionali – un'azienda di pittura svolge per esempio test sui colori – possono essere condotti dal formatore. Fonte: Das Handbuch des Arbeitsgebers / Le Guide de l'employeur (non disponibile in italiano).



Uso del telefono cellulare

I formatori possono vietare alle persone in formazione l'uso del telefono cellulare durante l'orario di lavoro. Gli apparecchi telefonici possono essere temporaneamente ritirati. Tuttavia non può essere presa visione dei contenuti. Questo vale per il posto di lavoro (ad es. cantiere) o per la scuola professionale: in questi luoghi i formatori e gli insegnanti sono autorizzati al ritiro degli apparecchi telefonici.

Vestiario e aspetto

Formatori e aziende formatrici possono stabilire prescrizioni in materia di vestiario e aspetto nei confronti delle persone in formazione solo se questi influiscono direttamente sull'attività lavorativa (sicurezza, igiene, contatto con la clientela, ecc.).

Affrontare il tema della protezione della personalità in quanto formatore

Negli ultimi anni il nostro comportamento comunicativo è cambiato rapidamente. Oggi, non ci si può più immaginare di dover fare a meno dei media digitali. Essi offrono molteplici opportunità di apprendimento e sviluppo, ma nascondono anche delle insidie. Molti, soprattutto tra i giovani, usano i social network (Facebook, Twitter, forum, ecc.) tramite PC e cellulare per rimanere connessi con i loro amici. Sono consapevoli del fatto che queste piattaforme sono accessibili al pubblico e quindi anche ai non amici, ma i più non sono del tutto in chiaro sul significato di questa dimensione. Incuranti e, di regola in buona fede, spesso caricano in rete informazioni delicate: immagini o filmati dai contenuti compromettenti (eccessi, sbornie, danni materiali, ecc.) che sovente fotografano e filmano senza avere il consenso dei diretti interessati, violando così diritti inerenti alla personalità.

Talvolta i giovani rivolgono accuse, cattiverie o diffamazioni contro i loro compagni, docenti e datori di lavoro, e lo fanno in rete. Tra queste emergono anche sfoghi di frustrazione, di cui, poco dopo, si pentono. Fanno delle discriminazioni ricorrendo a sconsiderate (occasionalmente anche ponderate) affermazioni razziste e/o sessiste.

I giovani inviano, perlopiù incuranti e in modo spontaneo, SMS o e-mail contenenti affermazioni delicate, che in qualsiasi momento possono essere inoltrati a persone non autorizzate alla lettura o addirittura alle persone direttamente interessate, se non semplicemente caricati in rete.

La completa eliminazione di queste informazioni non è così facile come la loro pubblicazione sul web. Esse possono rimanere accessibili per anni o essere ulteriormente diffuse da altri utenti. Potrebbero sfortunatamente rivelarsi un ostacolo lungo il percorso professionale oppure nella vita privata, dal momento che testi, immagini e filmati possono mettere qualcuno in cattiva luce anche dopo lungo tempo, trattandosi pur sempre di prove difficili da confutare.

Le persone in formazione andrebbero pertanto rese attente sul fatto che

- sono tenute a tutelare i diritti inerenti alla personalità dei loro superiori e dei dipendenti dell'azienda formatrice (immagini, filmati e affermazioni su o di terzi non possono essere né riprodotti né pubblicati senza il consenso dei diretti interessati);
- devono rispettare le disposizioni di protezione dei dati nei confronti dell'azienda formatrice (ad es. non inoltrare dati confidenziali);
- può essere rischioso pubblicare in rete dati personali – propri o di terzi – quali immagini, affermazioni, opinioni, ecc.;
- non devono pubblicare dati compromettenti concernenti terze persone;
- i dati in rete possono essere eliminati solo parzialmente.

D'altro lato i formatori possono chiedere alle persone in formazione di comunicare loro qualora fossero importunate sulla base di dati delicati (che siano veri o falsi) o qualora fossero vittime di mobbing. Un esempio possono essere i casi di sexting, ovvero l'invio di messaggi erotici, pornografici o di autoscatti erotici mediante cellulare o PC; una pratica che non costituisce ancora un reato. Se tuttavia il destinatario utilizza le riprese come strumento di pressione esigendo altre immagini o prestazioni sessuali, è passibile di pena.



Basi legali

LPD, Legge sulla protezione dei dati (Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1)

CO, Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, del 30 marzo 1911, RS 220)

CC, Codice civile (Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210)

CP, Codice penale (Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0)

LL, Legge sul lavoro (Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, RS 822.11)

OLL 3, Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 sull'igiene, RS 822.113)

OLL 5, Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori, RS 822.115)

LFPr, Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, RS 412.101)

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it
Basta indicare l'abbreviazione corrispondente.)

Links

www.centrepatronal.ch

Il Centro patronale rappresenta gli interessi delle organizzazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e altre istituzioni. Il centro pubblica "Das Handbuch des Arbeitgebers / Le Guide de l'employeur " (non disponibile in italiano), uno strumento di lavoro per tutti coloro che sono confrontati con questioni inerenti al diritto del lavoro.

www.dsb.zh.ch

Sito dedicato ai giovani e ai formatori che risponde a domande come: quali opportunità e quali pericoli sono collegati all'utilizzo dei media digitali? Come si promuove la competenza mediatica? Come ci si protegge dai pericoli?

www.giovanimedia.ch

Sito informativo per giovani e formatori dove si trovano risposte a domande quali: Quali opportunità e rischi sono legati all'utilizzo dei media digitali? In che modo si possono promuovere le competenze mediatiche? Come ci si può proteggere dai rischi?

www.ifpdt.admin.ch

Pagina informativa dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) che mette a disposizione utili linee guida, promemoria, raccomandazioni e strumenti per l'insegnamento ai giovani.

È disponibile il rapporto "Test antidroga nell'apprendistato", condotto dall'IFPDT.

www.privatim.ch

Pagina web dell'Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, con indirizzi e link di tutti gli incaricati cantonali.


www.suva.ch (prevenzione/lavoro/rischi)

"Alcol e droghe sul lavoro: aspetti legali". Opuscolo informativo disponibile in formato elettronico.

www.ti.ch/protezionedati

L'ente incaricato per la protezione dei dati del Canton Ticino rilascia informazioni in merito alla protezione dei dati in diversi ambiti.





Questo promemoria fa parte della raccolta «Pari opportunità e relazioni adeguate»:

| | |
|--|--|
| Introduzione | www.formazioneprof.ch/download/memo200.pdf |
| Compensazione degli svantaggi | www.formazioneprof.ch/download/memo213.pdf |
| Depressione e rischio di suicidio | www.formazioneprof.ch/download/memo211.pdf |
| Dipendenza | www.formazioneprof.ch/download/memo210.pdf |
| Dislessia e discalculia | www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf |
| Gravidanza e maternità | www.formazioneprof.ch/download/memo208.pdf |
| Igiene personale - abbigliamento pulito | www.formazioneprof.ch/download/memo214.pdf |
| Malattia e infortunio | www.formazioneprof.ch/download/memo203.pdf |
| Migrazione | www.formazioneprof.ch/download/memo205.pdf |
| Mobbing | www.formazioneprof.ch/download/memo206.pdf |
| Molestie sessuali | www.formazioneprof.ch/download/memo209.pdf |
| Pari opportunità | www.formazioneprof.ch/download/memo202.pdf |
| Protezione dei dati e della personalità | www.formazioneprof.ch/download/memo212.pdf |
| Razzismo | www.formazioneprof.ch/download/memo207.pdf |
| Violenza | www.formazioneprof.ch/download/memo201.pdf |

Promemoria 212
Protezione dei dati e della personalità
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione giugno 2018

© **CSFO Berna**

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch